

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione lavoro

RICORSO EX ART. 414 COD. PROC. CIV.

proposto dal prof. **Alejandro Nicolas LOPEZ-LUNA DELGADO**, nato a Madrid (Spagna) il 5.10.1974, con domicilio in Gorgonzola (MI), Via Trieste 147/A, C.F. LPZLND74R05Z131Q, rappresentato e difeso ai fini della presente procedura dagli avv.ti Domenico Barboni (C.F.: BRBDNC47R03F793H) e Annamaria Nardone (C.F.: NRDNMR68M68F205Z), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Lamarmora n. 36, giusta procura in calce al presente atto (*ai fini degli avvisi e delle comunicazioni ex artt. 133, 134, 136, 170 e 176 c.p.c. e art. 136 d.lgs. 104/2010 si indicano: e-mail: d.barboni@pec.studiolegalebarboni.it e fax n. 02.55195362*)

nei confronti di

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore;
- **M.I.U.R. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **M.I.U.R. – U.S.R. LOMBARDIA – AMBITO TERRITORIALE DI MILANO**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

* * *

OGGETTO: docente a tempo determinato. Graduatoria ad esaurimento classe A061 (storia dell'arte), Provincia di Milano, 2014/2017; aggiornamento ex D.M. 235 del 1.4.2014; esclusione. Diritto al re-inserimento.

premesse che

- Il prof. Lopez-Luna Delgado è docente a tempo determinato, **già inserito (dal 2008) nella graduatoria ad esaurimento per la classe di abilitazione A061 (storia dell'arte)**, provincia di Milano (**doc. 1**);
- Con D.M. n. 235 del 1.4.2014 il MIUR disciplinava l'Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, *valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17;*



- In particolare l'art. 1 del predetto D.M. precisava che la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie in parola dovesse *avvenire su domanda dell'interessato, in mancanza della quale sarebbe stata disposta la cancellazione definitiva dalla graduatoria (doc. 2)*;
- In pretesa applicazione della disposizione citata l'amministrazione escludeva definitivamente il ricorrente dalla graduatoria provinciale ad esaurimento, per la classe A061, triennio 2014/2017, pubblicata con decreto del MIUR – USRL – Ufficio XVII –A.T. di Milano n. 14589 del 12.8.2014, per avere il medesimo omesso di presentare tempestiva domanda di aggiornamento **(doc. 3)**;
- Il provvedimento in parola era gravemente pregiudizievole per il prof. Lopez-Luna Delgado che si vedeva escluso dalla graduatoria ad esaurimento in modo inesorabilmente definitivo (e così dall'accesso alla prima fascia delle graduatorie di istituto) con perdita di chances di lavorare nella scuola, anche con contratti a termine;
- Il pregiudizio era aggravato dalla circostanza che il ricorrente **dal 2008** prestava ininterrottamente servizio nella scuola con contratti e termine, avviando un'esperienza continua sotto il profilo della didattica e della crescita professionale che veniva così bruscamente interrotta;
- Avverso l'esclusione ridetta dalla graduatoria ad esaurimento, classe A061, valida per il triennio 2014/2017, e per il riconoscimento delle proprie prerogative soggettive di permanenza e aggiornamento, il prof. Lopez-Luna Delgado propone il presente ricorso fondato sui seguenti motivi di

DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del giudice ordinario

Al fine di prevenire ogni possibile eccezione sul punto, si intende evidenziare come l'oggetto del presente procedimento consiste nel depennamento dalla graduatoria ad esaurimento, e sia soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario.



Com'è noto, infatti, il processo di privatizzazione del pubblico impiego, iniziato con il D.lgs. n. 29/1993, proseguito con il D.lgs. n. 80/1998, e culminato con il D.lgs. n. 165/2001, ha determinato una progressiva erosione della giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente devoluzione del contenzioso del pubblico impiego al giudice ordinario.

A quest'ultimo compete il giudizio sulla quasi totalità delle controversie tra P.A. e dipendenti pubblici, ad eccezione delle poche ed esplicite eccezioni contenute nell'art. 63 comma 4 del D.lgs. n. 165/2001, ovvero le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti, oltre a quelle relative a particolari categorie quali: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia.

Orbene, il caso in esame non rientra in alcuna di dette eccezioni alla regola generale, configurandosi palesemente, invece, come un comune rapporto tra pubblico dipendente e P.A. in ambito scolastico, e, pertanto, ai sensi della normativa sopra citata, la relativa controversia è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario.

L'aggiornamento di una graduatoria ad esaurimento non può essere considerata una procedura concorsuale in senso stretto, dal momento che difettano gli elementi fondamentali di tale fattispecie: in particolare, si evidenzia l'assenza di un bando, di una procedura valutativa e della formazione di una graduatoria finale che individui i vincitori.

L'oggetto del presente giudizio, collocato all'esterno dell'ambito concorsuale non può che essere ricompresa tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, pacificamente soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario.

La giurisprudenza è ormai consolidata su tale orientamento, rimarcato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenze



10.11.2010, n. 22805; 16.6.2010, n.14496; 3.4.2010, n. 10510 e 8.2.2011 n. 3032) e condiviso anche dalla giustizia amministrativa (*ex multis*, Cons. Stato, sez. plenaria, sentenza 12.7.2011, n.11; Tar Brescia, sez. II, 10.11.2014 n. 1203; TAR Lombardia, Milano, 13.6.2014, n. 1564; TAR Lazio, sez. III bis, nn. 8498/2013 e 4202/2014): *“con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione”*.

Per completezza si segnala in proposito che l'art. 11, comma 6, dello stesso DM 235/2014 così recita: *“Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro”* (cfr. doc. 2).

2) Sul diritto del ricorrente alla permanenza ovvero al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento

Le graduatorie provinciali ad esaurimento, già permanenti, venivano costituite ai sensi dell'art. 410 d.lgs 297/1994 e s.m.i., riservate ai docenti muniti di abilitazione, e utilizzate per le supplenze annuali, e le assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero.

Con legge 296/2006 dette graduatorie venivano trasformate in graduatorie ad esaurimento, quindi “blindate” dal 2008 a nuovi accessi, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato.

In esse sono iscritti i docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento. Le graduatorie, strutturate su base provinciale, vengono aggiornate ogni tre anni per quanto riguarda i titoli e le



posizioni degli iscritti, ma rimangono perciò chiuse all'inserimento di nuovi nominativi: come ricordato, dal 2008 non è più possibile iscriversi in queste graduatorie, che sono pertanto destinate ad esaurirsi.

Per quel che specialmente rileva, la procedura di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo nelle fasce I, II, III e aggiuntiva era indetta con decreto D.M. n. 235 del 1.4.2014.

La norma prevedeva che la permanenza nelle graduatorie in parola dovesse avvenire su domanda dell'interessato, in mancanza della quale sarebbe stata disposta la cancellazione definitiva dalla graduatoria (cfr. art. 1 D.M. citato).

Tale formulazione riprendeva il contenuto di una disposizione normativa, più precisamente l'art. 1 co. 1-bis D.L. n. 97/2004 che così dispone: *“Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi”*.

La ratio di tale norma era quella di impedire che nelle graduatorie rimanessero inutilmente inseriti soggetti che per varie ragioni non fossero più interessati alla permanenza. In mancanza di tale previsione, il meccanismo di nomina dei docenti sarebbe rallentato proprio per la presenza di tali soggetti non più interessati alla chiamata, con conseguente disagio per l'amministrazione.

Se da un lato sussiste ed è innegabile tale esigenza di buona amministrazione, dall'altro però deve essere considerata prevalente quella (non contrastante con la prima) di coloro che mantengono un concreto interesse all'inserimento in graduatoria e per qualunque ragione non abbiano potuto inserire la domanda tempestivamente.



Il legislatore, compresa tale necessità, aveva infatti inserito una norma di salvaguardia proprio per tale categoria di soggetti: “A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione” (si veda art. 1 comma 1 bis D.L. n. 97/2004, così come inserito dall'allegato alla L. 4.6.2004, n. 143).

Alla luce delle norme e della *ratio* descritte, occorre procedere a una lettura costituzionalmente orientata dell'impianto normativo vigente: se è legittimo, da un lato, raffinare le graduatorie ad esaurimento dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse alla permanenza, risulta invece scorretto determinarne l'esclusione definitiva sulla base di una volontà non acquisita in maniera espressa, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole.

Solo così argomentando può essere data piena ed effettiva attuazione a quel diritto al lavoro che trova garanzia costituzionale negli artt. 35 e seguenti Cost.

Risulta pertanto illegittimo il comportamento omissivo da parte dell'amministrazione scolastica, che in virtù della normativa sopra citata, interpretata secondo i dettami costituzionali, avrebbe quanto meno dovuto assegnare all'aspirante un termine di “grazia” per la regolarizzazione della propria posizione, in difetto di una volontà espressa e univoca di rinuncia alla posizione medesima - così come previsto propria dalla normativa primaria, a cui quella secondaria (rappresentata dal D.M.235/2014) illegittimamente non si adeguava.

E così avrebbe dovuto concedere al ricorrente la legittima possibilità di reinserirsi in graduatoria con decorrenza dal successivo anno scolastico 2015/2016 -, nell'ambito del medesimo triennio di validità delle graduatorie stesse - ovvero per il prossimo triennio 2017/2020. La giurisprudenza più attenta recepiva correttamente e consolidava tale orientamento.



In particolare, così si esprimeva il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza 14.7.2014 n. 3658: *"Il comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 stabilisce che, a decorrere dall'a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell'istruzione con l'emanando decreto per l'aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici.*

La disposizione prevede poi la possibilità di "reinserimento nella graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione", ove i docenti interessati facciano domanda "entro il medesimo termine".

La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime.

Nella norma primaria, quindi, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

Pertanto, non è detto, in linea di principio, che il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l'esclusione dalla graduatoria.

*Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, **non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente,** ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati.*

Come ha osservato il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi



il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole.

Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

(...) L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale.

Ne consegue che con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.



Infatti, le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente d.d.g. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6) che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione; del resto, lo stesso d.m. n. 49/2009 contempla (art. 11, comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi "un breve termine perentorio per la regolarizzazione".

Trattasi all'evidenza di norme (specie quella contenuta nel testo regolamentare del 2004) intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.

L'adottata esclusione, che riconduce alla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria addirittura la "cancellazione definitiva" da quest'ultima, omette di tenere conto, sistematicamente, della statuizione contenuta nel comma 1-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 97/2004, secondo cui "a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

In definitiva, è illegittimo l'art. 1, d.m. 8 aprile 2009, n. 42, per omessa previsione di garanzia partecipativa, nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della l. n. 143 del 2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una



volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà.

Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 1 bis d.l. 7 aprile 2004 n. 97, conv. con modificazioni nella l. 4 giugno 2004 n. 143, il quale dispone che, dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, porta a ritenere illegittima la normativa regolamentare - art. 1 d.m. 8 aprile 2009 n. 4,2 , adottata in applicazione di detta disposizione primaria, che ricollega alla mancata presentazione della domanda - la cancellazione definitiva dalla graduatoria" (cfr. in termini, anche Cons. Stato, sez. VI, 14.7.2014 n. 3616 e ord. 4.2.2015 n. 533; Tar Lazio, ord. 7836/2014; Tar Lazio, sez. III bis, sent. n. 21793/2010 e ordinanza n. 1794/2015).

Anche i giudici del lavoro – pacificamente competenti a conoscere in punto di diritto al reinserimento nelle graduatorie *de quibus* – confermano che "la norma (legge 296/2006 n.r.d.) **non prevede un termine di decadenza** per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, né abroga espressamente quanto previsto dalla L. 143/2004"; e che "l'introduzione di una graduatoria permanente, benché sorretta dall'intenzione di eliminare il fenomeno del precariato tra i docenti mediante una graduatoria definitiva, **non indica altresì l'intenzione del legislatore di escludere sic et simpliciter coloro che per un limitato periodo non abbiano richiesto l'aggiornamento del punteggio**"; statuendo "l'illegittimità di un'esclusione definitiva dalla graduatoria ad esaurimento sulla base di una previsione ministeriale, che **non** si rinviene nella L. 296/2006", anche in considerazione del fatto che tali graduatorie



"costituiscono l'ultima possibilità per i docenti precari di accedere al ruolo pubblico" (cfr. Trib. Lav. Benevento, Ordinanza dicembre 2011). E così asserivano che, nonostante l'intervento della nuova normativa che trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento, "l'esclusione di coloro che non avevano dimostrato interesse per la permanenza nella graduatoria rimane invece disciplinata dalla legge previgente senza che la nuova apporti modifiche al sistema della rinnovazione della domanda" e che "nella specie non esiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente **il reinserimento in graduatoria di chi già avesse maturato il diritto all'inserimento in graduatoria e ne sia stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento** (...) la disposizione di cui all'art. 1 co. 1-bis D.L. n. 97/2004, nel disciplinare l'onere di presentazione della domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria e le conseguenze della mancata ottemperanza a tale onere costituisce in realtà norma speciale – per quanto riguarda questo specifico adempimento – rispetto alla norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie", concludendo che "le disposizioni contenute nel D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 e del D.M. n. 44 del 2 maggio 2011, nella misura in cui ritenute eventualmente in contrasto con il disposto dell'art. 1 co. 2-bis D.L. 97/2004 **non potranno che essere disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge**" e ordinando "al Ministero convenuto il reinserimento della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento" (cfr. Trib. Lav, Treviso, ordinanza 18.11.2013; cfr. anche Trib. Lav. Brindisi, Ordinanza 28.8.2014; Trib. Lav. Firenze, Ordinanza 7.12.2011 e Trib. lav. Foggia, Ordinanza. n. 26646/11; Trib. Lav. Tivoli, 19.12.2014).

Orbene, l'amministrazione avrebbe dovuto prevedere forme di tutela



delle prerogative al reinserimento di chi si fosse trovato nella impossibilità e/o soverchiante difficoltà di proposizione della domanda di aggiornamento nei termini ministeriali, in circostanze in cui difettava la certezza di una volontà di non proseguire il rapporto di lavoro (sia pure a tempo determinato) con l'amministrazione dell'istruzione, e stante l'assenza di un'esigenza dell'amministrazione meritevole di prevalere o comunque contrastare quella del docente a mantenere la propria presenza in graduatoria.

Il rigore formale di sanzionare la mancata presentazione di detta domanda con il definitivo depennamento dalla graduatoria ad esaurimento, non trovava – come confortato dalla giurisprudenza - riscontro in alcuna norma primaria, né in alcun principio funzionale alla gestione delle procedure di accesso all'insegnamento.

Si insiste pertanto per l'accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente alla permanenza o reinserimento (e aggiornamento) nella graduatoria ad esaurimento per la classe A061 di riferimento, provincia di Milano, aa.ss. 2014/2017, con decorrenza dal prossimo a.s. 2015/2016, ovvero in subordine per il triennio 2017/2020, ad ogni effetto (anche ai fini del ri-collocamento nelle graduatorie di istituto, prima fascia), previa eventuale disapplicazione delle norme del D.M. n. 235 del 1.4.2014 nella misura in cui siano ritenute in contrasto con il disposto dell'art. 1, comma 1-bis D.L. 97/2004, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge, anche in considerazione del fatto che tali graduatorie *“costituiscono l'ultima possibilità per i docenti precari di accedere al ruolo pubblico”*.

* * *

Tutto ciò premesso, il prof. Lopez-Luna Delgado, *ut supra* rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI



Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 415 c.p.c., *contrariis reiectis*, così giudicare:

- **Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al reinserimento** nella graduatoria ad esaurimento, classe A061, provincia di Milano, valevole per il triennio 2014/17, **con decorrenza dall'a.s. 2015/2016, ovvero - in subordine - per il successivo triennio 2017/2020**, sulla base del punteggio spettante a seguito di aggiornamento, ad ogni effetto, **previa eventuale disapplicazione delle norme del D.M. n. 235 del 1.4.2014** nella misura in cui ritenute in contrasto con il disposto dell'art. 1, comma 1-bis D.L. 97/2004;

- **Condannare le Amministrazioni convenute a formalizzare tutti gli atti necessari all'effettivo reinserimento del ricorrente** nella graduatoria ad esaurimento, classe A061, provincia di Milano, valevole per il triennio 2014/17, **con decorrenza dall'a.s. 2015/2016, ovvero - in subordine - per il successivo triennio 2017/2020**, sulla base del punteggio spettante a seguito di aggiornamento, ad ogni effetto, **previa eventuale disapplicazione delle norme del DM n. 235 del 1.4.2014** nella misura in cui ritenute in contrasto con il disposto dell'art. 1, comma 1-bis D.L. 97/2004;

- **Condannare le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese legali** (compreso il rimborso del contributo unificato) relative al presente procedimento;

Si producono i seguenti documenti:

1. Graduatoria ad esaurimento A061 (storia dell'arte), provincia di Milano, 2011/2014 (estratto);
2. D.M. n. 235 del 1.4.2014 (estratto);
3. Decreto del MIUR - USRL - Ufficio XVII - A.T. di Milano n. 14589 del 12.8.2014 e elenco alfabetico aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, provincia di Milano, 2014/2017,



(estratto).

*

Ai sensi della normativa in materia di spese di giustizia, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile, pertanto il valore del contributo unificato, trattandosi di materia di lavoro, è pari ad € 259,00.

*

Con osservanza.

Milano, 3 luglio 2015

(atto firmato digitalmente ai sensi di legge)




PROCURA

Io sottoscritto Prof. Delgado Lopez-Luna nato a Madrid (EE) il 5.10.1974 delego a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, avente ad oggetto il depennamento dalla Graduatoria Provinciale di prima fascia per la classe di concorso A061 Storia dell'arte, innanzi al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in ogni sua fase e grado, compresi il giudizio di opposizione e di esecuzione, ed in ogni giudizio di cognizione e nei procedimenti speciali ad esso inerenti, gli avv.ti Domenico Barboni e Anna Nardone del Foro di Milano, anche disgiuntamente, eleggendo domicilio presso il loro studio in Milano, via Lamarmora n. 36, ai quali concedo ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare, transigere anche ai sensi dell'art. 185 c.p.c., incassare, quietanzare, rinunciare agli atti ed all'azione, accettare la rinuncia, chiamare terzi in causa, appellare i provvedimenti, nominare e delegare altri difensori, eleggere domicilio, fare qualsiasi atto procedurale anche se qui non specificatamente indicato. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato. Ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni autorizzo l'utilizzo dei dati personali che possono essere comunicati a colleghi, collaboratori e dipendenti per lo svolgimento dell'attività difensiva di cui alla presente delega in conformità a quanto disposto dalla predetta normativa.

Milano, 3 LUGLIO 2015



DELGADO LOPEZ-LUNA



La firma è autentica

Avv. Domenico Barboni

Avv. Annamaria Nardone



N. 7742/2015 R.G.L.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice,

visto il provvedimento di assegnazione della causa promossa da

ALEJANDRO NICOLAS LOPEZ-LUNA DELGADO

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

visto l'art. 415 c.p.c.;

FISSA

ai sensi dell'art. 420 c.p.c., l'udienza di discussione per il giorno **18 settembre 2015**, ore **9:00**, dinanzi a sé, stanza n. **24**, piano **secondo** dell'intestato Ufficio Giudiziario di Milano, via San Barnaba n. 50, a cui le parti sono tenute tutte a comparire personalmente, con esclusione della citazione dei testi.

Manda al ricorrente di notificare ricorso e pedissequo decreto alla controparte nel termine di legge.

Avverte il convenuto che, al fine di non incorrere nelle decadenze di legge, la costituzione in giudizio deve avvenire almeno 10 giorni prima della data come sopra fissata, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Milano, 13 luglio 2015

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO

